

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2894

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZANONE, BASLINI

Presentata il 22 ottobre 1981

Modifica all'articolo 250 del codice civile concernente il riconoscimento del figlio naturale da parte dei genitori con età inferiore a 16 anni

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 250 del codice civile, ultimo comma, modificato dall'articolo 102 della legge 19 maggio 1975, n. 151, nello stabilire che il riconoscimento del figlio naturale non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ha comportato situazioni di grave disagio e turbamento sul piano umano e sociale; si registrano, infatti, numerosi casi di figli partoriti da ragazze-madri con meno di 16 anni che, pur volendo tenere con sé il proprio figlio, riconoscerlo ed allevarlo, non possono farlo perché vi è di ostacolo la citata norma che impone di avviare il bimbo al brefotrofo. Infatti l'ufficiale di stato civile non può ricevere il riconoscimento da parte di genitori con età inferiore ai 16 anni e deve, ai sensi dell'articolo 345 del codice civile, provvedere a che si apra la tutela dell'illegittimo.

La situazione della madre o del padre e del figlio separati, spesso per sempre,

solo per volontà di una norma di legge iniqua è veramente inaccettabile dalla coscienza individuale e sociale.

È opportuno anche considerare che l'articolo 30 della Costituzione, norma con immediata precettività, riconosce il diritto-dovere dei genitori di istruire, educare, mantenere e quindi tenere con sé i figli, anche se nati fuori del matrimonio, per il solo fatto della generazione anche se non risultante da uno *status* tipico qualificato secondo le norme del codice civile; una diversa riduttiva interpretazione della norma costituzionale non sembra giustificata, atteso che, per tale norma è dovere e diritto « dei genitori » mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

L'uso del termine « genitori » induce a ritenere che la norma costituzionale abbia attribuito rilevanza giuridica al fatto naturalistico della generazione e non al fatto del riconoscimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—
ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 250 del codice civile, così come modificato dall'articolo 102 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è abrogato.